

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RAIA, GATTO, ALESSI CATALANO MARIA, VALORI, PASSONI,
ANGELINO PAOLO, CURTI IVANO, MINASI, PIGNI, CACCIATORE, LUZZATTO**

Presentata il 21 luglio 1966

**Provvidenze straordinarie a favore della popolazione di Agrigento
colpita dal sinistro del 19 luglio 1966**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 19 luglio 1966 un grave sinistro ha colpito la città di Agrigento, e tuttora ne minaccia la sicurezza. Fortunatamente le circostanze hanno consentito il salvataggio delle vite umane, ma la mancanza di una giusta valutazione dello stato dei luoghi ha portato a danni materiali di entità molto rilevante. I cittadini rimasti senza tetto, perché le loro abitazioni sono state in tutto o in parte distrutte, rese inabitabili o pericolanti, sono valutati attorno ai seimila; diecimila sono le persone costrette attualmente a sfollare. Urgono pertanto provvidenze immediate, con un diretto intervento dello

Stato. Precedenti dolorose esperienze hanno indicato la necessità di provvedere in modo nuovo e direttamente operante, stabilendo procedure esecutive a cura del Ministero dei lavori pubblici e tramite i dipendenti suoi uffici periferici, e termini per il loro adempimento.

Sottoponiamo perciò agli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge, certi che, nella coscienza del comune dovere di provvedere rapidamente in favore della popolazione colpita, vorranno considerarla con benevola attenzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, a mezzo dei servizi del Genio civile, provvede, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a costruire in Agrigento, avvalendosi dei mezzi più rapidi e di elementi prefabbricati, case di civile abitazione ed a metterli a disposizione delle famiglie costrette a lasciare

le loro dimore distrutte o rese inabitabili o pericolanti dal sinistro verificatosi il 19 luglio nel comune di Agrigento.

ART. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici, a mezzo dei servizi del Genio civile, provvede negli stessi termini ad assicurare la rete stradale, l'acquedotto, le fognature e la distribuzione di energia elettrica a servizio della popolazione di Agrigento.

ART. 3.

Il Ministero del tesoro provvede entro sei mesi al rimborso ai danneggiati delle somme corrispondenti al valore dei beni immobili e mobili pertinenti alle loro dimore distrutte o rese inabitabili o pericolanti, secondo perizie da espletarsi dall'Ufficio provinciale del Genio civile.

ART. 4.

Il Ministero dei lavori pubblici predispone, d'intesa con la Regione siciliana e con il comune di Agrigento, un piano di ricostruzione e consolidamento della zona, cui dare attuazione immediatamente, iniziando entro sei mesi le opere occorrenti.

Provvede frattanto alle opere urgenti a totale carico dello Stato.

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire trenta miliardi, si farà fronte per l'esercizio finanziario 1966 con riduzione di pari importo sul capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.